|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero   | Firmatario  | Partito  | Tag  | Descrizione  |
| 1.169 | De Cristofaro | AVS |  | Modifica la rubrica dell’articolo. |
| 02.1 | Borghi  | Iv | ELEZIONE PDR | Prevede che, per l’elezione del Presidente della Repubblica, dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.  |
| 2. 2000 | Governo |  | SCIOGLIMENTO CAMERE  | Prevede che il Presidente della Repubblica non possa esercitare la facoltà di scioglimento delle Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto.  |
| 2.0.1 | Pera | FdI | CONTROFIRMA MINISTERIALE  | Prevede che gli atti del Presidente della Repubblica siano controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti privi di controfirma sono la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum e i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere. |
| 3. 2000 (come modificato dal subemendamento 3.2000/444) | Governo  |  | ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | Sostituisce l’articolo 92 della Costituzione prevedendo che il Governo sia composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto per 5 anni, per non più di 2 legislature consecutive, elevate a 3 qualora nelle precedenti non abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a 7 anni e 6 mesi. Si specifica poi che le elezioni delle Camere e del Presidente hanno luogo contestualmente. Si prevede infine che la legge disciplina il sistema per l’elezione, assegnando un premio di maggioranza su base nazionale.  |
| 3.0.2000 | Governo  |  | PREMIO DI MAGGIORANZA | Modifica l’art. 57 della Costituzione, specificando come, nonostante il Senato sia eletto a base regionale, il premio di maggioranza, introdotto dal presente provvedimento, debba applicarsi su base nazionale. |
| 4. 2000 (come modificato dal subemendamento 4.2000/49) | Governo  |  | REVOCA FIDUCIA E DIMISSIONI PCDM  | Prevede che in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Inoltre, in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, previa informativa parlamentare, questi può sottoporre, entro 7 giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il PDR può conferire, per una sola volta nella legislatura, l’incarico di formare il Governo al PdC dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento.  |